



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

Federazione Nazionale Sicurezza CISL
Via dei Mille, 36
00185 - R O M A

F.P. - C.G.I.L. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - R O M A

D.P.S. Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata
Corso Umberto, 174
Monterosso Calabro

Federazione CONFSAL - UNSA
Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186 - R O M A

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 - R O M A

SI.DI.PE. - Via Vinicio Cortese, 2
88100 - CATANZARO

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale e
della Formazione - Sede

OGGETTO: Comunicazione degli incarichi articolo 10, D.Lgs. 63/2006.

Si trasmette, per opportuna informativa e per eventuali osservazioni da far pervenire entro il **4 ottobre p.v.**, la bozza di decreto relativo alla comunicazione degli incarichi articolo 10, D.Lgs. 63/2006, predisposto dalla competente Direzione Generale del Personale e della Formazione.

IL VICE CAPO VICARIO



GIAP-0339133-2012

PU - GIAP - 1e00 - 24/09/2012 - 0339133 - 2012

r.l.u.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

VISTA la Legge 27 luglio 2005, n. 154, recante delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, entrato in vigore il 18 marzo 2006, recante l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge n. 154/2005;

VISTO l'art. 7 del decreto legislativo 63/2006 che disciplina il conferimento degli incarichi superiori di cui alla Tabella A) allegata al predetto decreto legislativo;

VISTO l'art. 10 del precitato decreto legislativo che reca le disposizioni generali sui criteri di conferimento degli incarichi;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2007 con cui, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 63/2006, sono stati individuati i posti di funzione dirigenziali penitenziari;

RILEVATO che l'attribuzione degli incarichi è necessariamente preceduta dalla verifica del possesso, da parte dei dirigenti appartenenti all'Amministrazione, della professionalità necessaria per ricoprire l'incarico;

RITENUTO che le procedure di pubblicazioni degli incarichi da conferire non hanno carattere di concorsualità e sono volte unicamente alla consultazione delle disponibilità esistenti fra i dirigenti ed alle più ampie cognizioni dell'Amministrazione e dall'autonomia decisionale dell'Amministrazione (cfr. art. 10 comma 5 decreto legislativo 63/2006);



r.Lu.

Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

RITENUTO che, a mente del comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 63/2006, occorre individuare le procedure di comunicazione dei posti disponibili;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto dirigenti penitenziari con la nota del

DECRETA

Art. 1

(ambiti di applicazione)

Le disposizioni del presente decreto si applicano alla comunicazione degli incarichi previsti dalla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, che l'Amministrazione intenda conferire.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al conferimento degli incarichi superiori e degli incarichi di reggenza.
2. Al conferimento degli incarichi dirigenziali generali si procede ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, recante "disposizioni concernenti l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria".

Art. 2

(comunicazione degli incarichi)

1. La Direzione generale del personale e della formazione all'inizio di ogni anno e, comunque, quando ne ricorra la necessità, comunica l'elenco degli incarichi da conferire mediante pubblicazione sul sito istituzionale



r.l.u.

Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

www.giustizia.it. La comunicazione contiene il termine ed i modi nei quali il dirigente penitenziario può presentare la dichiarazione di disponibilità.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di avviso generale a tutti i dirigenti dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

3. La Direzione generale del personale e della formazione inserisce nell'elenco degli incarichi vacanti:

- a) gli incarichi rimasti privi di titolare per qualsiasi causa;
- b) gli incarichi il cui titolare abbia completato il periodo di incarico previsto nel decreto di conferimento;
- c) gli incarichi il cui titolare completi il periodo di incarico nei successivi sei mesi o cessi dal servizio nello stesso termine.

Art 3

(presentazione della dichiarazione di disponibilità)

1. Il dirigente penitenziario interessato a ricoprire gli incarichi indicati nell'articolo 2 produce la propria dichiarazione alla Direzione generale del personale e della formazione entro il termine indicato.

2. Il dirigente penitenziario unisce alla dichiarazione di disponibilità:

- a) il proprio curriculum;
- b) la scheda di valutazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 63/2006, relativa a tutti gli anni prestati nell'incarico ricoperto;
- c) la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che gli ha attribuito il punteggio di cui al comma 13 del decreto legislativo 63/2006;

pag 3 di 6



r.Lu.

Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

d) le evidenze che egli ritenga di segnalare relativamente agli incarichi già ricoperti e a quelli che desidera ricoprire, con specifica indicazione dei risultati raggiunti.

3. La dichiarazione di disponibilità è irrevocabile.

Art 4

(esame delle dichiarazioni di disponibilità)

1. La Direzione generale del personale e della formazione, trascorso il termine assegnato per le dichiarazioni di disponibilità, procede all'esame ed alla valutazione delle stesse, facendo applicazione dei criteri indicati nel comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 63/2006.
2. Ai fini di cui al comma 1, esamina la documentazione prodotta dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e quella in possesso dell'Amministrazione.
3. All'esito della procedura di individuazione dei possibili destinatari dell'incarico, la Direzione generale del personale e della formazione acquisisce in via riservata il parere del titolare dell'ufficio di livello dirigenziale generale dal quale dipende l'ufficio dirigenziale richiesto.
4. Quando il parere sia favorevole, il Direttore generale emette decreto di conferimento dell'incarico, fissando gli obiettivi ed il termine.
5. Quando il parere sia negativo, acquisita la motivazione dello stesso, il Direttore generale archivia il procedimento.



r.Lit.

Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Art 5

(oggetto della disponibilità)

1. Il dirigente penitenziario può esprimere la propria disponibilità per non più di tre incarichi.
2. Il dirigente penitenziario che abbia ricevuto per la prima volta un incarico può dichiarare la disponibilità al rinnovo dell'incarico che abbia completato o sia prossimo a completare.
3. Il dirigente penitenziario non può dare disponibilità per gli incarichi ricoperti a seguito di rinnovo e, a qualunque titolo, per un incarico ricoperto per più di dieci anni. Le eventuali dichiarazioni di disponibilità per tali incarichi sono dichiarate improcedibili dalla Direzione generale del personale e della formazione.
4. Il dirigente penitenziario che, nei sei mesi precedenti alla scadenza del proprio incarico, non abbia dichiarata la disponibilità per altro incarico o abbia dichiarato una disponibilità non procedibile ai sensi del comma 2, è destinato d'ufficio dall'Amministrazione ad incarico dirigenziale di eguale livello; se gli incarichi dello stesso livello siano tutti coperti, è destinato d'ufficio dall'Amministrazione all'incarico di livello immediatamente inferiore.
5. Il procedimento di cui al comma 4 si applica altresì nei casi di:
 - a) dirigente collocato in aspettativa che rientra in servizio;
 - b) dirigente rimosso dall'incarico ai sensi dell'articolo 13, comma 5;



r.Lu.

Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

c) dirigente penitenziario che abbia terminato il periodo di esclusione dagli incarichi di cui all'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63.

Art. 6

(ristrutturazione e riorganizzazione degli istituti e uffici penitenziari)

1. Qualora, a seguito di ristrutturazione o riorganizzazione di uffici o istituti siano modificate le competenze affidate alle strutture ovvero esse siano soppresse o sia modificata la loro qualificazione, l'Amministrazione procede al conferimento di un nuovo incarico.
2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano le procedure previste dagli articoli 2, 3, 4, e 5.

Art. 7

(clausola transitoria)

1. Nelle more dell'attuazione del decreto ministeriale relativo ai criteri per la valutazione annuale dei funzionari, il dirigente, per gli effetti dell'art. 3 comma 1, unisce alla dichiarazione di disponibilità solo la documentazione indicata ai punti a) e b) del comma 2 del medesimo articolo.

dato in Roma il

Giovanni Tamburino